

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

2

Articolo 227 D.lgs. 267/00 (Tuel)

Rendiconto della gestione

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

3

PRINCIPIO CONTABILE N. 3 PER GLI ENTI LOCALI

- Le finalità del rendiconto sono quelle di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sull'andamento economico e sui flussi finanziari della gestione
- L'ente deve dimostrare con la presentazione del rendiconto il profilo di accountability raggiunto (responsabilizzazione e capacità di rendere conto della propria attività)

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

4

- Accountability interna: capacità di introdurre e mantenere all'interno dell'ente un clima organizzativo favorevole alla responsabilizzazione sull'uso delle risorse ed un alto orientamento ai risultati efficaci
- Accountability esterna: considerazioni e valutazione delle modifiche che l'attività di governo e di gestione dell'ente produce in termini di risultati economico patrimoniali e di effetti sul sistema locale (soddisfazione della comunità di riferimento, benessere sociale complessivo)

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

5

- Accountability “contabile”: dimostrazione dei risultati ottenuti sulla base del sistema della rilevazione delle azioni amministrative; conoscenza e monitoraggio dell'andamento dei costi e dei proventi dei singoli servizi e dell'attività in generale;
- corrispondente responsabilizzazione dei dirigenti e degli amministratori

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

6

Il Rendiconto della Gestione si compone di tre documenti:


- Conto del Bilancio, con annessa Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e della Tabella dei parametri gestionali;
- Conto del Patrimonio;
- Conto economico, a cui è accluso il Prospetto di Conciliazione.

Sono allegati al Rendiconto:

- la Relazione della Giunta, in cui sono espresse valutazioni di efficacia sull'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Vengono evidenziati, nello stesso documento, i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, dando atto degli scostamenti principali intervenuti, rispetto alle previsioni ed elencate le motivazioni che li hanno determinati;
- la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, ove, oltre a dar conto della regolarità della gestione economica e finanziaria e della rispondenza dei saldi di gestione alle risultanze della contabilità finanziaria, sono espressi rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficacia, efficienza e produttività della gestione;
- l'elenco dei Residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
- la Delibera consigliare di verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri finanziari, adottata durante l'anno e posizionata alla data del 30 settembre.


I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

7



I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

8



I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

9

Conto del patrimonio

Allegati al rendiconto

- Relazione dell'organo esecutivo
- Relazione dei revisori
- Elenco dei residui attivi e passivi per anno di provenienza
- Delibera di ricognizione stato attuazione ed equilibri di bilancio

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

10

contenuto dei controlli dell'organo di revisione:

- fornire un'opinione sulla capacità del Rendiconto dell'Ente di esprimere in modo veritiero e corretto, la posizione finanziaria, economica e patrimoniale per l'anno preso in considerazione [requisito dell'attendibilità];
- verificare la rispondenza alle norme in vigore dell'attività dell'Ente [requisito della legittimità];
- accertarsi che l'Ente abbia preso adeguati provvedimenti per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nell'ambito dell'azione amministrativa e nell'uso delle risorse [requisito dell'economicità].

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

11


Metodo di controllo

Puntuale e
analitico

Campione
casuale

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

12



I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

13

- 7 • composizione del risultato di gestione e di amministrazione
- 8 • esistenza o meno di debiti fuori bilancio
- 9 • utilizzo dei fondi a destinazione vincolata
- 10 • analisi delle risultanze del Conto economico
- 11 • esame delle componenti del Conto del patrimonio e dell'Inventario
- 12 • esame delle misurazioni e dei valori scaturenti dall'utilizzo del Sistema dei Parametri e degli Indicatori
- 13 • attivazione del controllo economico sui Risultati della gestione dei singoli servizi
- 14 • esame delle risultanze gestionali delle Istituzioni, Consorzi, Aziende, Società controllate e partecipate
- 15 • esame del funzionamento del Sistema dei controlli interni
- 16 • esame degli adempimenti previsti a livello tributario e fiscale

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

Iter approvazione rendiconto

14

Resa del conto da parte del Tesoriere e degli agenti contabili interni (econo-
mo, dipendenti incaricati della riscossione, consegnatari di beni). Il conto va reso
entro la fine di gennaio secondo i modelli previsti dal DPR194/96 e con gli
allegati documenti contabili. La ragioneria provvede al riscontro con le scritture
contabili dell'ente.

Riaccertamento dei residui, che corrisponde alle scritture di fine periodo

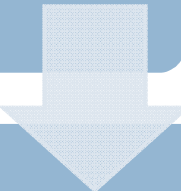
Predisposizione, da parte della Ragioneria, dello schema di rendiconto e dei
relativi allegati

Approvazione, da parte della Giunta, dello schema di rendiconto e dei
relativi allegati. Predisposizione, da parte della giunta stessa, della relazione
al rendiconto e della proposta di deliberazione consiliare di approvazione del
rendiconto stesso. Trasmissione all'organo di revisione. Termine massimo per il
rispetto delle fasi successive 20 marzo

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

15

Relazione dei revisori. La relazione attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze contabili ed esprime rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità alla gestione. Per predisporre la relazione, il collegio dei revisori dispone di un termine definito dal Regolamento di contabilità, comunque non inferiore a 20 giorni



Approvazione del Consiglio. L'approvazione deve avvenire entro il 30/04 dell'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Schema di rendiconto, allegati (compresa la relazione dell'organo esecutivo) e relazione dei revisori sono messi a disposizione dei consiglieri entro un termine definito dal regolamento di contabilità, comunque almeno 20 giorni prima della seduta consiliare di approvazione del rendiconto stesso

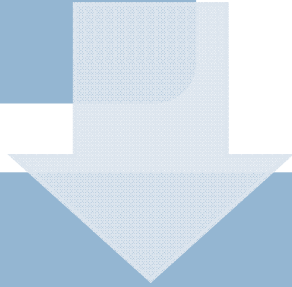


Comunicazione al Tesoriere (obbligatoria solo se risultano difformità tra conto del bilancio e conto del tesoriere)

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

16

Invio alla Sezione Autonomie della Corte dei Conti. La trasmissione deve avvenire dopo l'approvazione consiliare. L'obbligo è limitato a province, comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e dei comuni i cui rendiconti si chiudono in disavanzo o con l'identificazione di debiti fuori bilancio. La Corte, potrà richiedere i rendiconti anche di altri enti locali, a suo insindacabile giudizio. I risultati dell'analisi svolta dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti sono presentate annualmente al Parlamento entro il 31 luglio.



Trasmissione della Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto. L'Organo di revisione è tenuto a trasmettere, dopo la deliberazione del rendiconto, una relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti sulla base dei questionari e linee guida definiti dalla Corte stessa. La sezione regionale di controllo, qualora accerti comportamenti non rispondenti alla corretta gestione finanziaria oppure il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità, adotta ed invia una delibera, vigilando poi sull'adozione delle misure correttive indicate da parte dell'ente locale.

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto


17

IL CONTO DEL BILANCIO

- Il Conto del Bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel Bilancio di previsione annuale e rispetto agli stanziamenti della gestione di Competenza e Residui.
- Lo schema e la struttura del Conto di Bilancio è stata fissata, in modo uniforme per tutti gli Enti, con Decreto del Presidente della Repubblica al fine di rendere confrontabili le varie gestioni e di rendere aggregabili le quantità scaturenti dalle stesse.
- Con il Conto del Bilancio viene data dimostrazione della gestione delle Risorse di entrata e degli Interventi di spesa analizzandoli, rispettivamente, in Accertamenti, Riscossioni, Impegni e Pagamenti.
- Per ciascuna risorsa dell'Entrata e per ciascun intervento della Spesa, oltre che per ciascun capitolo dei Servizi per conto di terzi, il Conto del Bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:
 - a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
 - b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare.
- In occasione della determinazione nel Conto del bilancio dei Residui attivi e passivi, l'Ente deve provvedere all'operazione di verifica degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte delle somme a suo tempo accertate ed impegnate.
- Il Conto del Bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di Gestione (competenza) e con quello contabile di Amministrazione (competenza e residui), in termini di Avanzo, Pareggio o Disavanzo.


I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

18



I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

19




I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto


20

I RISULTATI DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE

- IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE SONO PERFETAMENTE BILANCIATE



- NEL CONTO DEL BILANCIO E' UNA CONDIZIONE QUASI MAI RISPETTATA



- RISULTATO FINANZIARIO E' ESPRESSO



I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

21

- Con il RISULTATO DI GESTIONE si pone in evidenza l'attuazione di quanto programmato attraverso il bilancio di previsione ed i suoi allegati
- Con il RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE si misura anche l'incidenza dalle gestioni finanziarie degli esercizi passati.
- Pertanto l'Ente:
 - a) nella relazione al rendiconto, dettaglia e motiva la suddivisione del risultato di amministrazione scaturente dalla gestione in conto residui e in conto competenza, nel rispetto dei principi della comprensibilità e della verificabilità delle informazioni;
 - b) valuta, sulla base del trend storico, l'andamento del risultato della gestione di competenza, al fine di evidenziare sia eventuali trend negativi strutturali, sia la capacità dell'ente di conseguire gli obiettivi finanziari che lo stesso si era prefissato all'inizio dell'anno;
 - c) articola il risultato della gestione di competenza, della gestione dei residui, al fine di comprenderne ed analizzarne la formazione, in base alle componenti della gestione corrente e degli investimenti;
 - d) evidenzia il risultato di cassa e le risultanze dei fondi vincolati, dando conto della situazione di effettiva liquidità della gestione.

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

22

ATTENZIONE:

- Nel caso in cui in sede di accertamento/riaccertamento dei residui attivi, vengano rilevati crediti inesigibili, occorrerà, sentito il parere dell'Organo di revisione ed espletati accertamenti in ordine alle cause che ne hanno determinato l'inesigibilità, adottare apposito atto, stralciandoli dal conto del bilancio ed iscrivendoli nel Conto del patrimonio nell'apposita voce sino al termine previsto dalla prescrizione.
- l'art. 6 comma 17 del D. L. 6/7/2012, n.95 (Spending review), convertito in legge n. 35/2012, impone agli Enti locali di istituire con un Fondo svalutazione crediti di importo non inferiore al 25% dei residui attivi del Titolo I e III dell'entrata, aventi un'anzianità superiore a 5 anni (crediti di dubbia esigibilità).

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

Principio contabile n. 1 : IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI “ha la funzione di compensare eventuali minori entrate derivanti da crediti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili – crediti per i quali è certo il titolo giuridico, ma è divenuta dubbia e difficile la riscossione per condizioni oggettive – al fine di preservare l'Ente da possibili squilibri”.

- Previsto nell'attuale ordinamento contabile degli enti locali (D. Lgs. N. 267/2000 e DPR 194/1996) esso non ha natura obbligatoria, essendo demandata alla valutazione dei singoli enti la costituzione e la quantificazione del fondo stesso.
- Gli enti potranno escludere dalla costituzione del fondo i “residui” per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità”.
- Il fondo svalutazione crediti attualmente previsto dall'intervento 1010810 del Bilancio degli enti locali redatto secondo il modello approvato con il D.P.R. n. 194/1996, rappresenta un accantonamento che a fine anno non tramutandosi in impegno, genera economia di spesa e quindi confluisce nell'avanzo di amministrazione, tra i fondi vincolati.

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

24

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI _____	(+)	5.831.851,19
PAGAMENTI _____	(-)	5.447.999,20
DIFFERENZA _____		383.851,99
RESIDUI ATTIVI _____	(+)	2.001.790,93
RESIDUI PASSIVI _____	(-)	2.036.766,40
DIFFERENZA _____		-34.975,47
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		348.876,52
RISULTATO DI GESTIONE	Fondi vincolati	348.876,52
	Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
	Fondi di ammortamento	
	Fondi non vincolati	

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

25

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	//	//	2.370.462,60
RISCOSSIONI	3.066.439,91	5.831.851,19	8.898.291,10
PAGAMENTI	2.793.640,79	5.447.999,20	8.241.639,99
FONDO DI CASSA al 31/12			3.027.113,71
PAGAMENTI (per azioni esecutive) e non regolarizzate al 31/12			
DIFFERENZA			3.027.113,71
RESIDUI ATTIVI	5.889.478,12	2.001.790,93	7.891.269,05
RESIDUI PASSIVI	7.865.583,12	2.036.766,40	9.902.349,52
DIFFERENZA			-2.011.080,47
		AVANZO (+)	1.016.033,24
			722.421,60
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	Fondi vincolati		
	Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
	Fondi di ammortamento		
	Fondi non vincolati		293.611,64

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

26

CALCOLO RISULTATO AMMINISTRAZIONE 1

- + Fondo di cassa al 1 gennaio
- + riscossioni conto residui
- + riscossioni conto competenza
- + residui attivi finali c.to residui
- Pagamenti c/competenza
- + residui attivi finali c.to residui
- + residui attivi gestione competenza
- Residui passivi finali c.to residui
- Residui passivi gestione competenza
- = RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

CALCOLO RISULTATO AMMINISTRAZIONE 2

- + Magg. Entrate gestione c/to compet.
- + Magg. Entrate gestione c.to residui
- + Minori spese gestione c.to competenza
- + Minori spese gestione c.to residui
- Minori entrate gestione c.to compet.
- Minori entrate gestione c.to residui
- + Avanzo di amministr. esercizio prec.te
- = RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

CALCOLO RISULTATO AMMINISTRAZIONE 3

- + accertamenti gestione di competenza
- Impegni gestione di competenza
- = RISULTATO DI GESTIONE
- + Magg. Entrate in c. residui
- Minori entrate in c. residui
- + Minori spese in c. residui
- = SALDO GESTIONE RESIDUI
- + risultato di gestione
- + saldo gestione residui
- + risultato amministrativo esercizio prec.
- = RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

27

SUDDIVISIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

FONDI VINCOLATI

Si riferiscono ad economie di spesa di stanziamenti finanziati con entrate finalizzate o a contributi pervenuti oltre il termine massimo per effettuare le variazioni di bilancio

FONDI DI AMMORTAMENTO

Derivano dagli ammortamenti previsti in sede di bilancio di previsione, confluiscono nell'avanzo per procedere al riacquisto di beni ammortizzabili

FONDI PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN C/CAPITALE

Derivano da risorse destinate a finanziare investimenti in relazione alla natura dell'entrata originaria

FONDI NON VINCOLATI

Quota dell'avanzo residuale, dovrebbe generarsi da un avanzo di parte corrente

Priorità impiego come da principio contab n.3:

- 1) Finanziamento debiti fuori bilancio;
- 2) Riequilibrio della gestione corrente;
- 3) accantonamento per passività potenziali;
- 4) Finanziamento maggiori spese titolo II e/o estinzione anticipata prestiti

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

28

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Va ripianato in sede di adozione dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio

Possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi, tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione vincolata, nonché i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili

Il disavanzo accertato è applicato al bilancio di previsione ex art. 193 Tuel in aggiunta alle quote di ammortamento precedentemente stanziato nel bilancio di previsione e non impegnate (art.188 Tuel)

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

29

Articolo 187 Avanzo di amministrazione

- 1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.
- 2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'*articolo 186*, può essere utilizzato:
 - a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
 - b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'*articolo 194* e per l'*estinzione anticipata di prestiti*;
 - c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'*articolo 193* ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
 - d) per il finanziamento di spese di investimento.
- 3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati.
- 3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli *articoli 195 e 222*, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'*articolo 193*.

Articolo 188 Disavanzo di amministrazione

- 1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'*articolo 186*, è applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'*articolo 193*, in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

30

LA SEZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DEL RENDICONTO



I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

31

□ FINALITA'

- INTEGRARE SE NON SUPERARE I LIMITI INFORMATIVI DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA;
- CONOSCENZA ECONOMICA DEI FATTI AZIENDALI;
- AVVICINAMENTO DELLA LEGISLAZION E AMMINISTRATIVA ALLA NORMATIVA DELLE SOCIETA' E DEGLI SCHEMI DEL CODICE CIVILE;
- MODELLI E SCHEMI PREDETERMINATI IN ANALOGIA CON QUELLI DELLE SOCIETA' [CFR DPR 194/1996]

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

32

IL CONTO ECONOMICO

- Il conto economico è il documento, disciplinato dall'art. 229 del testo unico, di cui si compone il rendiconto per la lettura della situazione economica dell'ente locale.
- Così come per il conto del patrimonio, lo schema del conto economico ricalca la struttura del modello previsto dall'art. 2425 c.c. per le società. Rispetto al documento civilistico, però, lo schema del conto economico, contiene il piano dei conti e voci con differente denominazione al fine di riflettere l'informazione economica dell'ente locale.
- Il documento presenta una riclassificazione per natura delle componenti economiche del risultato di esercizio. Il conto economico è a forma scalare ed evidenzia una successione di risultati (risultato della gestione, risultato operativo e risultato economico dell'esercizio) conseguenti alla differenza tra ricavi/proventi ed i costi/oneri, rispettivamente conseguiti e sostenuti nell'esercizio, per area di gestione (area operativa, area finanziaria ed area straordinaria).
- L'articolo 1 comma 164 della Legge Finanziaria numero 266 del 23/12/2005 stabilisce, peraltro, che i Comuni con meno di 3000 abitanti non hanno l'obbligo di redigere il Conto economico ed il Prospetto di conciliazione delle entrate e delle uscite.

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

33

Componenti positivi di reddito

- tributi
- trasferimenti correnti
- proventi dei servizi pubblici
- proventi della gestione del patrimonio
- proventi finanziari
- insussistenze del passivo
- sopravvenienze attive
- plusvalenze da alienazioni

Componenti negativi di reddito

- Spese di personale
- Acquisto di materie prime e beni di consumo
- Prestazioni di servizi
- Utilizzo di beni di terzi
- Trasferimenti a terzi
- Interessi passivi e oneri finanziari diversi
- Imposte e tasse
- Oneri straordinari e svalutazione crediti
- Minusvalenze da alienazioni
- Ammortamenti
- Insussistenza dell'attivo

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

34

NECESSITA UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI RETTIFICA ED
INTEGRAZIONE DEI DATI FINANZIARI PER
RICONDURLI IN TERMINI DI COMPETENZA
ECONOMICA

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

35

CONTO ECONOMICO ANNO 2012

25/03

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	4.582.286,24		
2) Proventi da trasferimenti	426.477,34		
3) Proventi da servizi pubblici	193.850,14		
4) Proventi da gestione patrimoniale	25.099,90		
5) Proventi da rimborsi e recuperi	1.134.076,33		
6) Proventi da concessioni di edificare	157.084,80		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
Totale proventi della gestione (A)		6.518.874,75	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	1.445.162,57		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	182.243,90		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di Servizi	2.432.477,68		
13) Godimento di beni terzi	27.326,27		
14) Trasferimenti	242.277,72		
15) Imposte e tasse	104.535,34		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	0,00		
Totale costi netti di gestione (B)		4.434.023,48	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		2.084.851,27	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	0,00		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad Aziende speciali e partecipate	0,00		
Totale (C) (17+18+19)		0,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C)			2.084.851,27
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	19.143,80		
21) Interessi passivi :			
- su mutui	338.764,96		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	0,00		
- per altre cause	0,00		
Totale (D) (20-21)		-319.621,16	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	294.914,33		
23) Sopravvenienze attive	0,00		
24) Plusvalenze patrimoniali	9.306,08		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		504.220,31	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	302.389,40		
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28) Oneri straordinari	890.891,77		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		1.193.281,17	
Totale (E) (e.1 - e.2)		-689.060,86	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E)			876.169,25

Corso la Revisione degli enti locali - odc Taranto - giornata del
8/11/2013:Relatore Dott. Aldo Marino

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

36

CONTO ECONOMICO SINTETICO

(classi del conto economico modello n. 17 d.P.R. n. 194/1996)

- A. + *Proventi della gestione*
- B. - *Costi della gestione*
= *RISULTATO DELLA GESTIONE*
- C. +/- *Proventi ed oneri da aziende partecipate*
= *RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE*
- D. +/- *Proventi ed oneri finanziari*
- E. +/- *Proventi ed oneri straordinari*
= *RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO*

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

37

I risultati intermedi evidenziano le seguenti informazioni:

- a) la gestione operativa è costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa nel corso dei diversi esercizi e che evidenzia i proventi ed i costi che qualificano e identificano la parte peculiare e distintiva dell'attività dell'ente (gestione tipica o caratteristica); la gestione operativa è anche comprensiva della gestione immobiliare e dei proventi ed oneri della gestione delle aziende speciali e società partecipate (gestione accessoria);
- b) la gestione finanziaria ai fini dello schema di conto economico è rappresentata da interessi attivi e passivi e da altri proventi ed oneri di natura finanziaria.
- c) la gestione straordinaria è costituita da proventi ed oneri che hanno natura non ricorrente (plusvalenze e minusvalenze), o di competenza economica di
- esercizi precedenti (sopravvenienze attive e passive), o derivanti da modifiche alla situazione patrimoniale (insussistenze attive e passive).

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

38

- Il risultato economico dell'esercizio infatti, esprime la contrapposizione tra costi/oneri sostenuti (fattori consumati) per l'assolvimento dei servizi alla collettività ed i ricavi/proventi che ad essi conseguono (principio della competenza economica).
- Pertanto, un avanzo di amministrazione ed un utile d'esercizio indicano, rispettivamente che l'ente finanziariamente ha incamerato più risorse di quante ne fossero necessarie per lo svolgimento della gestione, mentre economicamente il risultato positivo esprime un minor uso dei fattori produttivi rispetto alle risorse economiche disponibili e misurate dai ricavi/proventi dell'esercizio.
- Diversamente la presenza di un disavanzo di amministrazione e di una perdita di esercizio misura Finanziariamente di quanto l'ente si è indebitato rispetto a ciò che gli consentiva la propria capacità finanziaria, mentre economicamente che sono stati consumati più fattori economici rispetto a quelli integrati dai ricavi/proventi conseguiti nel periodo amministrativo considerato.
- Inoltre va rammentato che il principio contabile n. 3 dell'Osservatorio intende incentivare la suddivisione dei valori di costo in specifici Centri di costo per consentire l'analisi dell'efficienza ed il calcolo dei relativi indicatori gestionali da allegare al conto del bilancio.
- Quindi i conti economici analitici per servizio, per prodotto, per attività, per unità organizzativa, devono essere compilati e resi indispensabili per misurare ed interpretare correttamente singole gestioni.

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

39

IL CONTO DEL PATRIMONIO E L'INVENTARIO

- Il patrimonio degli Enti locali è costituito dal complesso dei beni e rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza dell'Ente, suscettibile di valutazione che, attraverso una rappresentazione contabile ne viene determinata la consistenza netta ed il risultato finale differenziale. Quindi il conto del patrimonio è il documento del rendiconto che, integrandosi con il conto del bilancio e conto economico, completa l'informazione sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente locale.
- Disciplinato dall'art. 230 del d. lgs. N. 267/2000, il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e descrive la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio al termine di ogni periodo amministrativo. Inoltre, così come richiesto dall'articolo 230, dà evidenza delle variazioni avvenute rispetto alla consistenza iniziale della situazione patrimoniale. Tramite il conto patrimoniale l'ente locale fornisce dimostrazione del complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di propria pertinenza, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale (Netto da beni demaniali e Netto patrimoniale). Il d.P.R. n. 194/1996 indica nel modello n. 20 lo schema del documento in esame. Il prospetto è a sezioni divise e contrapposte e, con gli opportuni adattamenti del Piano dei conti, riprende il contenuto dell'art. 2424 c.c..
- Lo schema del conto del patrimonio suddivide la composizione dell'Attivo in tre macro-aree contrassegnate dalle lettere A), B) e C) e le ordina secondo il grado di liquidità o di smobilizzo dei suoi componenti riferendole rispettivamente alle immobilizzazioni, all'attivo circolante ed ai ratei e risconti attivi.
- Il Passivo è strutturato in funzione della natura delle forme di finanziamento dell'ente: pertanto nelle quattro macro-aree in cui si articola, quelle contraddistinte dalle lettere A) e B) accolgono le fonti di finanziamento a fronte delle quali non sorge indebitamento (capitale di proprietà e trasferimenti in conto capitale), quella indicata con la lettera C) il capitale di terzi nelle sue manifestazioni ed, infine, alla lettera D) i ratei ed i risconti passivi.
- In calce all'attivo ed al passivo sono riportati i Conti d'ordine contrassegnati nell'attivo delle lettere D), E) e F) e nel passivo delle lettere E), F) e G).
- I tre sistemi di rilevazione supplementare indicati dal legislatore, facendo riferimento alle tipiche operazioni poste in essere dagli enti locali, sono relativi a: 1) · Opere da realizzare; 2) · Beni conferiti in aziende speciali; 3) · Beni di terzi.
- Le aree dell'attivo e del passivo indicate dalle lettere sono, quindi, disaggregate in conti contrassegnati da numeri romani che, a loro volta, sono ulteriormente scomposti in conti di maggior dettaglio contrassegnati da numeri arabi per consentire un'informazione più puntuale sulla composizione della situazione economico-patrimoniale dell'ente.

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

40

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO		
Tipologia di beni	Data di acquisizione	
	ante 17 maggio 1995	post 17 maggio 1995
a) Beni demaniali	Residuo debito per mutui (*)	Costo
b) Terreni	Valore catastale rivalutato oppure Residuo debito per mutui	Costo
c) Fabbricati	Valore catastale rivalutato	Costo
d) Mobili	Costo (**)	Costo (**) (***)
e) Crediti	Valore nominale	Valore nominale
f) Censi, livelli, enfiteusi	Capitalizzazione rendita al tasso legale	Capitalizzazione rendita al tasso legale
g1) Rimanenze	Secondo le norme del Codice civile (art. 2426, n. 9)	Secondo le norme del Codice civile (art. 2426, n. 9)
g2) Ratei e risconti	Secondo le norme del Codice civile (art. 2424- <i>bis</i>)	Secondo le norme del Codice civile (art. 2424- <i>bis</i>)
h) Debiti	Valore residuo	Valore residuo
(*) Tutti i beni demaniali a cui non corrispondono debiti residui avranno quindi valore "zero"		
(**) In fase di prima applicazione, i beni mobili non registrati acquisiti dall'azienda composta pubblica locale, da oltre un quinquennio, possono essere considerati, con modalità definite dal Regolamento di contabilità interamente ammortizzati		
(***) il Regolamento di contabilità definisce la categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore		

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

41

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)							
	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
Totale							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
Totale							
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI							

Corso lauree in gestione degli enti locali - odc Taranto - giornata del
8/11/2013: Relatore Dott. Aldo Marino

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

42

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)							
	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato - correnti - capitale							
b) Regione - correnti - capitale							
c) Altri - correnti - capitale							
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici							
b) verso utenti di beni patrimoniali							
c) verso altri - correnti - capitale							
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
Totale							
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZII							
1) Titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE							
1) Fondo di cassa							
2) Depositi bancari							
Totale							
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE							
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi							
II) Risconti attivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)							
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE							
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE							

Corso la Revisione degli enti locali - odc Taranto - giornata del
8/11/2013:Relatore Dott. Aldo Marino

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

43

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)							
	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale							
II) Netto da beni demaniali							
TOTALE PATRIMONIO NETTO							
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/c capitale							
II) Conferimenti da concessioni di edificare							
TOTALE CONFERIMENTI							
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento 1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti							
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento							
III) Debiti per IVA							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi							
VI) Debiti verso:							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti							
TOTALE DEBITI							
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)							
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE							

Corso la Revisione degli enti locali - odc Taranto - giornata del

8/11/2013:Relatore Dott. Aldo Marino

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

44

Sinteticamente, il Conto del patrimonio di un Ente può essere così rappresentato:

ATTIVITÀ	PASSIVITÀ
Patrimonio permanente	Patrimonio permanente
<ul style="list-style-type: none">- beni immobili demaniali- beni immobili del patrimonio indisponibile- beni immobili del patrimonio disponibile- beni mobili del patrimonio indisponibile- beni mobili del patrimonio disponibile- crediti di finanziamento- crediti inesigibili non prescritti- rimanenze- ratei e risconti attivi	<ul style="list-style-type: none">- mutui- debiti di finanziamento- residui passivi dichiarati perenti- ratei e risconti passivi
Patrimonio finanziario	Patrimonio finanziario
<ul style="list-style-type: none">- fondo di cassa- crediti di funzionamento- residui attivi	<ul style="list-style-type: none">- debiti di funzionamento- residui passivi
Totale attività	Totale passività
Totale attività – Totale passività = Patrimonio netto oppure deficit patrimoniale	

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

45

L'INVENTARIO

DEFINIZIONE:

- è un documento che racchiude e rappresenta i singoli elementi giuridici e di fatto, sia attivi che passivi, dei quali sia titolare l'Ente.
- Caratteristica dell'Inventario è quella di esporre in forma descrittiva e, nei casi previsti, valutativa i beni dell'Ente nel suo continuo divenire.
- L'inventariazione è quel complesso di operazioni di ricerca, interpretazione, rilevazione, valutazione e scritturazione degli elementi del patrimonio di un Ente ad una certa data.

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

46



FASI per formazione inventari

1) ricognizione che è l'operazione attraverso la quale si accerta, mediante l'indagine materiale o l'esame di scritture e documenti, l'esistenza dei vari elementi patrimoniali

2) classificazione, consistente nel raggruppamento degli elementi patrimoniali in classi o categorie

3) descrizione, che consiste nell'indicazione dei singoli beni che costituiscono il patrimonio

4) valutazione che è l'operazione con la quale si attribuisce ai singoli beni, individuati, classificati e descritti, una misura monetaria.

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

47

IL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

- Il Prospetto di conciliazione, documento originariamente introdotto dall'art. 71 del d. lgs. N. 77/1995, viene attualmente disciplinato dall'art. 229 del d. lgs. N. 267/2000 e tradotto in schema con il modello n. 18 del d.P.R. n. 194/1996.
- La sua funzione è quella di rettificare in valori economici e patrimoniali i dati finanziari della gestione riportati nel Conto del bilancio e di agevolare l'integrazione degli elementi economici non manifestatisi finanziariamente nell'esercizio di riferimento e, non presenti a fine esercizio nel documento di rendicontazione finanziaria.
- In effetti l'automatismo previsto nel prospetto, circa la conciliazione dei valori finanziari in economici e patrimoniali, non è pienamente realizzabile per l'impossibilità di rilevare attraverso le variazioni finanziarie tutti i momenti della gestione rilevanti sotto il profilo della competenza economica.
- Il riferimento è alle scritture finali di integrazione (ratei, fatture da emettere e da ricevere, ammortamenti e rimanenze), per mezzo delle quali si importano in contabilità tutti quei fatti che non trovano la manifestazione finanziaria nell'esercizio in esame ma che sono di competenza economica. Per converso, per le scritture finali di rettifica, l'adeguamento dei valori alla competenza economica si realizza modificando l'importo dei conti finanziari manifestatisi nell'esercizio ma nella metodologia decisa non di competenza economica (in tutto o in parte).
- Il prospetto di conciliazione consta, dunque, dal legislatore per la redazione del conto economico e del conto del patrimonio, utilizzando il sistema di rilevazioni in essere nelle amministrazioni pubbliche locali.
- Riprendendo la nota del 4 gennaio 2002 sul prospetto della conciliazione predisposta dall'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti si legge come: "... il prospetto di conciliazione è solo un modo per collegare i dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio [...]
- con i dati da inserire nel conto economico nell'osservanza del principio introdotto (attualmente art. 229 del d.lgs. n. 267/2000) secondo il quale gli accertamenti finanziari e gli impegni finanziari sono rettificati al fine di costruire "la dimensione finanziaria di componenti economici" rispettivamente passivi e negativi (ricavi e costi).
- Il prospetto di conciliazione si fonda sulla logica della correlazione tra "aspetto originario o numerario" della gestione (denaro, crediti e debiti di finanziamento) e "aspetto derivato o economico" della medesima (componenti positivi o negativi di reddito). Sempre lo stesso prospetto riferisce immediatamente i valori della gestione non corrente [...] al conto del patrimonio e tali valori determinano infatti variazioni sugli "impieghi" e sulle "fonti di finanziamento" degli impieghi che non possono essere riferiti alla gestione ordinaria d'esercizio (costi e ricavi) ma bensì a beni che cedono anno per anno la propria utilità, trattandosi di costi pluriennali.
- Il legislatore nel prospetto di conciliazione ha previsto che le scritture di integrazione (o di completamento) e quelle di storno (o per la determinazione delle competenze), non siano affidate alle scritture in partita doppia, ma a colonne che affiancandosi ai valori finanziari del conto del bilancio ne accolgano le rettifiche sia diminutive che incrementative, per poi indicare, attraverso apposite codifiche, la destinazione dell'importo rettificato nel conto economico e nel conto del patrimonio.

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

48

IL SISTEMA DEGLI INDICATORI: FUNZIONI ED OBIETTIVI

- Nelle Aziende di servizi pubblici (Azienda definita nelle azioni/comportamenti, di rilevanza economica, dell'Istituto pubblico) si individuano congiuntamente alcune condizioni peculiari, quali: l'importanza della valutazione dei risultati per orientare la gestione prospettica dell'azienda, la difficoltà di misurare i risultati delle prestazioni delle unità operative.
- Negli Istituti pubblici il linguaggio contabile non ha grande capacità espressiva verso la valutazione dei fatti di gestione. La mancanza delle categorie del fatturato e del reddito rendono impossibile trarre dal Bilancio di Previsione e dal Rendiconto indicazioni sulla positività e sulla economicità dell'ente pubblico.
- Pertanto, il processo decisionale, che si sviluppa nelle Aziende di servizi pubblici, non può avvalersi, unicamente, di informazioni analitiche di tipo economico finanziario ma anche delle rilevazioni di carattere extra contabile.
- Infatti nell'Ente pubblico, mancando l'obiettivo del profitto, vanno ricercate le condizioni di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e gestionale attraverso indicazioni quali-quantitative che, non potendosi concentrare in un'unica "misura" (utile aziendale), vanno predeterminate costituendo il "modello al quale uniformare la propria attività. In tale contesto, il Sistema della Pianificazione, della Programmazione, del Controllo e del connesso Sistema Informativo assume, dunque, il ruolo di "valore" aziendale non solo perché in grado razionalizzare i comportamenti di chi indirizza e guida la Gestione, ma perché dalla pianificazione, prima e dalla programmazione, poi, si origina il "modello" in grado di esprimere le "condizioni di economicità" dell'attività aziendale ed in quanto dal controllo si è in grado di verificare in quale misura le dette condizioni sono state rispettate (in buona sostanza se l'economicità perseguita, attraverso il sistema delle operazioni aziendali, si è anche trasferita in un'economicità realizzata,).
- Ciò rende necessaria la presenza di strumenti di sintesi, quali gli Indicatori, al fine di misurare le operazioni di gestione e poter valutare le prestazioni dei diversi Responsabili.

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

49

- Pertanto gli indicatori di economicità, di efficacia e di efficienza, che verranno elaborati per integrare i dati di Bilancio e della contabilità, costituiranno essi stessi parte del sistema complessivo dell'informazione aziendale.
- L'apprezzamento quindi dell'economicità dell'azienda pubblica, che è data dalla sua capacità di soddisfare le attese della collettività di riferimento, considerate legittime e ragionevoli in rapporto alle risorse disponibili ed al loro efficiente impiego (nelle dimensioni dell'efficacia e dell'efficienza), impone l'elaborazione di un sistema informativo ad hoc, fondamentalmente basato sulla misurazione dell'output, essendo allo scopo insufficienti le sintesi contabili di tipo meramente finanziario od economico.
- Gli indicatori aziendali, normalmente, sono rapporti fra due numeri, a volte non espressi in rapporti ma in valori assoluti, comunque misuratori di fenomeni aziendali, allo scopo di aumentare il valore segnaletico di dati quantitativi o di valore; possono avere per oggetto ogni processo di gestione e possono impiegare dati quantitativi o economici o finanziari, dati contabili o extracontabili, dati preventivi o consuntivi.
- Gli indicatori possono derivare: da una rielaborazione dei dati, contenuti nel Bilancio o Rendiconto e da un processo di indagine volto ad individuare le variabili chiave di ciascuna Unità operativa, traducendole in parametri quali-quantitativi: sintetici, misurabili e negoziati con il Responsabile.
- Da parecchi anni gli studiosi e gli esperti di management suggeriscono e tentano di implementare soluzioni idonee aventi l'obiettivo di creare un "sistema bilanciato e selettivo" di indicatori adatti a ciascun Centro di Responsabilità, aventi le seguenti caratteristiche:
 - deve essere un "sistema" di indicatori, di cui se ne conoscano ed evidenzino i reciproci legami;
 - il sistema deve essere in grado di presidiare in "modo bilanciato" esigenze aziendali differenti, come le seguenti:
- i processi produttivi – erogativi,
 - l'output ottenuto (beni e servizi), valutato a livello aziendale,
 - il livello di gradimento dei risultati aziendali (outcome), data la domanda di servizi,
 - il profilo dell'efficienza aziendale,
 - la misura della produttività e del rendimento aziendale a livello fattoriale e multifattoriale,
 - le misurazioni della gestione economica e finanziaria;

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

50

- il sistema degli indicatori deve essere “selettivo”, nel senso che gli indicatori che lo compongono devono essere solo quelli veramente rilevanti per guidare le scelte e valutare le performance; quindi un numero limitato di misure.
- Importante, pertanto, costruire un “manuale operativo” che contenga: le unità operative responsabili, gli indicatori, eventualmente suddivisi per tipologie, la loro rispettiva periodicità, la fonte dei dati ed i tempi di reperimento.
- Con l'intento di esaminare i vari processi di carattere produttivo ed erogativo, vengono utilizzati indicatori di processo con cui si intendono prefigurare e, poi, monitorare il tempi di realizzazione delle singole fasi che consentono il raggiungimento dell'obiettivo di gestione, sapendo che le azioni da instaurare rappresentano l'analisi progettuale dell'attività da svolgere per attuare l'obiettivo.

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

51

- Per efficacia: intendiamo il livello di raggiungimento degli obiettivi del sistema aziendale (produzione beni e servizi) in termini quantitativi e qualitativi.
- Si possono calcolare diversi livelli di efficacia, al primo livello si lega un concetto di efficacia aziendale od interna che è dato dal valore dei quozienti costituito da:

<u>Unità di servizio prodotte</u>	consente valutazioni su output
Unità di servizio programmate	

- Naturalmente sarà possibile calcolare un valore dell'azione svolta prendendo in considerazione un singolo servizio - ramo aziendale, oppure un insieme omogeneo di comportamenti aziendali.
- Al secondo livello di valutazione dell'output si individua una efficacia sociale od esterna che tiene conto della necessità e dei bisogni espressi e che è data dal confronto tra:

<u>quantità e qualità del servizio effettivamente prestato</u>	Consente valutazioni su outcome
Domanda di servizio	

- Anche in questo caso sarà possibile calcolare il valore scaturente dal quoziente per uno o più servizi di tipo omogeneo.

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

52

L'efficienza: è l'attitudine al raggiungimento di prefigurati risultati con il minimo impiego di mezzi, ovvero al raggiungimento dei massimi risultati dati i mezzi disponibili (principio del minimo-mezzo) – "minimo" e "massimo" determinati, aziendalmente, di tempo in tempo.
L'indicatore generale è dato dal rapporto:

$$\frac{\text{input (risorse finanziarie, umane e strumentali)}}{\text{output (beni e servizi prodotti)}} \quad \text{calcolato a livello di singoli servizi}$$

L'apprezzamento dell'efficienza potrà anche essere ricercato nell'ambito dei diversi servizi attraverso i rapporti tra uno o più input ed output di ciascun servizio:

- efficienza fattoriale:

$$\frac{\text{fattore A (es. risorse umane)}}{\text{output specifico}}$$

- efficienza multifattoriale

$$\frac{\text{fattore A (es. risorse umane)} + \text{fattore B (es. risorse strumentali)} + \dots}{\text{output specifico}} \quad \text{misura la produttività/i rendimenti}$$

Quindi, per economicità dell'Azienda Pubblica si considera la sua capacità di soddisfare le attese della collettività di riferimento, in rapporto alle risorse disponibili ed al loro efficiente impiego; quindi con il contestale raggiungimento dei livelli desiderati di efficacia e di efficienza.

Inoltre, per i servizi con controprestazione, l'economicità può anche essere concepita, rispettivamente nell'ottica della competenza economica e della competenza finanziaria, quale rapporto fra:

$$\frac{\text{ricavi}}{\text{costi}} \quad \text{risorse finanziarie acquisite} / \text{risorse finanziarie impiegate}$$

Corso la Revisione degli enti locali - odc Taranto - giornata del
8/11/2013:Relatore Dott. Aldo Marino

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

53

I **quozienti finanziari** sono tratti dalla rielaborazione di dati offerti dalle sintesi contabili di periodo (Bilancio di Previsione, Rendiconto), essi costituiscono strumenti interpretativi che articolano e precisano la conoscenza degli aspetti finanziari delle aziende pubbliche composte.

Si identificano:

- gli **indicatori di struttura finanziaria** che riguardano la composizione delle entrate e delle uscite ed i loro rapporti di equilibrio.

Ai fini dell'apprezzamento del livello di autonomia finanziaria dell'Ente pubblico si rapportano:

$$\frac{\text{entrate proprie}}{\text{entrate totali}}$$

Con riguardo agli investimenti si elabora l'indice di autofinanziamento e poi quello di indebitamento:

$$\frac{\text{entrate da autofinanziamento}}{\text{entrate totali per investimenti}}$$

$$\frac{\text{entrate da mutui e prestiti}}{\text{entrate totali per investimenti}}$$

- Gli **indicatori di gestione finanziaria** che prendono in considerazione l'iter della gestione finanziaria nelle fasi di previsione, accertamento / impegno, riscossione / pagamento delle entrate e delle uscite.

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

54

Per evidenziare, ad esempio, il grado di realizzazione delle entrate e delle spese si utilizzano i rapporti:

$$\frac{\text{entrate accertate}}{\text{previsioni finali entrata}}$$
$$\frac{\text{spese impegnate}}{\text{previsioni finali spesa}}$$
$$\frac{\text{pagamenti}}{\text{impegni di spesa}}$$
$$\frac{\text{riscossioni}}{\text{accertamenti di entrata}}$$

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

55

I PARAMETRI E GLI INDICATORI PREVISTI DALLE NORME IN VIGORE

- Numerose sono le categorie di Parametri ed Indicatori usati relativi agli enti locali.
- Detti parametri ed indicatori si possono distinguere in:
 - parametri di deficiarietà strutturale che sono fissati, ogni triennio, con decreto del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 242, comma 2 del T.U.E.L.;
 - indicatori finanziari relativi all'entrata, alla spesa ed al patrimonio;
 - indicatori di efficacia ed efficienza relativi ai servizi svolti dagli Enti Locali.
- I parametri di deficiarietà strutturale rappresentano veri e propri requisiti minimali relativi alla gestione in equilibrio dell'ente; si tratta, in effetti, di valori al di sotto dei quali l'ente può presentare situazioni di squilibrio finanziario e gestionale.

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

56

Indicatori finanziari ed economici generali

(valori definiti tra esercizi)

INDICATORE	DEFINIZIONE	SIGNIFICATO
ANALISI DELL'ENTRATA		
1) Autonomia finanziaria	$\frac{EI + EIII}{EI + EII + EIII} \times 100$	Indipendenza da trasferimenti correnti
2) Autonomia impositiva	$\frac{EI}{EI + EII + EIII} \times 100$	Peso % delle entrate tributarie
3) Pressione finanziaria	$\frac{EI + EII}{\text{popolazione}}$	Pressione tributaria media pro-capite esercitata dall'ente e da altri enti pubblici.
4) Pressione tributaria	$\frac{EI}{\text{popolazione}}$	Pressione tributaria media pro-capite esercitata dall'ente.
5) Intervento erariale	$\frac{\text{trasferimenti statali}}{\text{popolazione}}$	Trasferimenti medi pro-capite dallo Stato. Integra l'indice di autonomia finanziaria.
6) Intervento regionale	$\frac{\text{trasferimenti regionali}}{\text{popolazione}}$	Trasferimenti medi pro-capite dalla regione. Integra l'indice di autonomia finanziaria.

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

57

INDICATORE	DEFINIZIONE	SIGNIFICATO
GESTIONE FINANZIARIA		
7) Incidenza residui attivi	$\frac{\text{residui attivi}}{\text{accertamenti di competenza}} \times 100$	Analogo al parametro di deficitarietà strutturale ma riferito alla totalità dei residui.
8) Incidenza residui passivi	$\frac{\text{residui passivi}}{\text{impegni di competenza}} \times 100$	Analogo al parametro di deficitarietà strutturale ma riferito alla totalità dei residui.
10) Velocità riscossione entrate proprie	$\frac{\text{riscossioni di competenza EI+EIII}}{\text{accertamenti EI+EIII}}$	Capacità di riscossione delle entrate correnti accertate nell'esercizio (trasferimenti esclusi). E' analogo al parametro di deficitarietà strutturale, ma si concentra su tutte le entrate correnti proprie.
12) Velocità gestione spese correnti	$\frac{\text{pagamenti di competenza SI}}{\text{impegni di competenza SI}}$	Capacità di pagamento delle spese correnti impegnate nell'esercizio. E' analogo al parametro di deficitarietà strutturale.

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

58

INDICATORE	DEFINIZIONE
SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA	
9) Indebitamento locale pro-capite	$\frac{\text{debito residui mutui in amm.to}}{\text{popolazione}}$
14) Patrimonio indisponibile pro-capite	$\frac{\text{valore beni patr. indisponibili}}{\text{popolazione}}$
15) Patrimonio disponibile pro-capite	$\frac{\text{valore beni patr. disponibili}}{\text{popolazione}}$
16) Beni demaniali pro-capite	$\frac{\text{valore beni demaniali}}{\text{popolazione}}$

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

59

INDICATORE	DEFINIZIONE	SIGNIFICATO
ALTRI INDICATORI		
11) Rigidità spesa corrente	$\frac{\text{spesa personale+amm.to mutui}}{\text{EI + EII + EIII}}$	Rigidità % della spesa corrente e disponibilità residua di risorse per l'acquisto di beni e servizi
12) Redditività del patrimonio	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{valore patrimonio disponibile}}$	Consente valutazioni sulla gestione del patrimonio disponibile
17) Rapporto dipendenti/ popolazione	$\frac{\text{dipendenti}}{\text{popolazione}}$	Numero di dipendenti pro-capite, significativo se confrontato con realtà simili

- Entrate e spese sono espresse in termini di accertamenti ed impegni.
- I titoli sono rappresentati con una lettera per entrata o spesa e con un numero romano per il titolo. Ad esempio EII = titolo II dell'entrata; SI = titolo I della spesa.
- Per la distinzione tra beni demaniali, patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile cfr. artt. 882, 824 e 826 del Codice Civile.

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

60

Struttura tipica dei parametri di efficacia e di efficienza

Servizi pubblici locali	EFFICIENZA	PROVENTI	EFFICACIA
SERVIZI INDISPENSABILI	costo unitario (per abitante, per utente, per servizio reso)	<non previsti>	addetti / popolazione (per servizi a contenuto amministrativo: es. anagrafe) utenza effettiva/potenziale
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	costo unitario (per abitante, per utente, per servizio reso)	provento unitario (per abitante, per utente, per servizio reso)	domande soddisfatte / domande presentate
ALTRI SERVIZI	costo unitario (per servizio reso)	provento unitario (per servizio reso)	utenza effettiva / potenziale domande soddisfatte / domande presentate

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

61

SERVIZI INDISPENSABILI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI								
SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 20....	ANNO 20....	ANNO 20....	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 20....	ANNO 20....	ANNO 20....
1. Servizi connessi agli organi istituzionali	<u>numero addetti</u> popolazione				<u>costo totale</u> popolazione			
2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	<u>numero addetti</u> popolazione				<u>costo totale</u> popolazione			
3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	<u>domande evase</u> domande presentate				<u>costo totale</u> popolazione			
4. Servizi di anagrafe e di stato civile	<u>numero addetti</u> popolazione				<u>costo totale</u> popolazione			
5. Servizio statistico	<u>numero addetti</u> popolazione				<u>costo totale</u> popolazione			
6. Servizi connessi con la giustizia					<u>costo totale</u> popolazione			
7. Polizia locale e amministrativa	<u>numero addetti</u> popolazione				<u>costo totale</u> popolazione			
8. Servizio della leva militare					<u>costo totale</u> popolazione			

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

62

9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	<u>numero addetti</u> popolazione				<u>costo totale</u> popolazione			
10. Istruzione primaria e secondaria inferiore	<u>numero aule</u> nr. studenti frequentanti				<u>costo totale</u> nr. studenti frequentanti			
11. Servizi necroscopici e cimiteriali					<u>costo totale</u> popolazione			
12. Acquedotto	<u>mc. acqua erogata</u> nr. abitanti serviti <u>unità immobiliari servite</u> totale unità immobiliari				<u>costo totale</u> mc acqua erogata			
13. Fognatura e depurazione	<u>unità immobiliari servite</u> totale unità immobiliari				<u>costo totale</u> Km rete fognaria			
14. Nettezza urbana	frequenza media <u>settimanale di raccolta</u> 7 unità immobiliari servite totale unità immobiliari				<u>costo totale</u> q.li di rifiuti smaltiti			
15. Viabilità e illuminazione pubblica	<u>Km strade illuminate</u> totale Km strade				<u>costo totale</u> Km strade illuminate			

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

63

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI												
SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 20....	ANNO 20....	ANNO 20....	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 20....	ANNO 20....	ANNO 20....	PROVENTI	ANNO 20....	ANNO 20....	ANNO 20....
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici case di riposo e di ricovero	<u>domande soddisfatte</u> domande presentante				<u>costo totale</u> numero utenti				<u>provento totale</u> numero utenti			
2. Alberghi diurni e bagni pubblici	<u>domande soddisfatte</u> domande presentante				<u>costo totale</u> numero utenti				<u>provento totale</u> numero utenti			
3. Asili nido	<u>domande soddisfatte</u> domande presentante				<u>costo totale</u> n. bambini frequentanti				<u>provento totale</u> n. bambini frequentanti			
4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli	<u>domande soddisfatte</u> domande presentante				<u>costo totale</u> numero utenti				<u>provento totale</u> numero utenti			
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	<u>domande soddisfatte</u> domande presentante				<u>costo totale</u> numero utenti				<u>provento totale</u> numero utenti			
6. Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge	<u>domande soddisfatte</u> domande presentante				<u>costo totale</u> numero iscritti				<u>provento totale</u> numero iscritti			

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

64

7. Giardini zoologici e botanici	<u>numero visitatori</u> popolazione				<u>costo totale</u> totale mq superficie				<u>provento totale</u> numero visitatori			
8. Impianti sportivi	<u>numero impianti</u> popolazione				<u>costo totale</u> numero utenti				<u>provento totale</u> numero utenti			
9. Mattatoi pubblici	<u>q.li carni macellate</u> popolazione				<u>costo totale</u> quintali carni macellate				<u>provento totale</u> quintali carni macellate			
10. Mense	<u>domande soddisfatte</u> domande presentante				<u>costo totale</u> numero pasti offerti				<u>provento totale</u> numero pasti offerti			
11. Mense scolastiche	<u>domande soddisfatte</u> domande presentante				<u>costo totale</u> numero pasti offerti				<u>provento totale</u> numero pasti offerti			
12. Mercati e fieri attrezzate					<u>costo totale</u> mq superficie occupata				<u>provento totale</u> mq. superficie occupata			
13. Pesa pubblica					<u>costo totale</u> numero servizi resi				<u>provento totale</u> numero servizi resi			
14. Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili					<u>costo totale</u> popolazione				<u>provento totale</u> popolazione			

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

65

15. Spurgo pozzi neri	<u>domande</u> <u>soddisfatte</u> domande presentante				<u>costo</u> <u>totale</u> numero interventi				<u>provento totale</u> numero interventi			
16. Teatri	<u>numero spettatori</u> nr. posti disponibili x nr. rappresentazioni				<u>costo</u> <u>totale</u> numero spettatori				<u>provento totale</u> numero spettatori			
17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	<u>numero visitatori</u> numero istituzioni				<u>costo</u> <u>totale</u> numero visitatori				<u>provento totale</u> numero visitatori			
18. Spettacoli									<u>provento totale</u> numero spettacoli			
19 Trasporti di carni macellate					<u>costo totale</u> quintali carne macellate				<u>provento totale</u> q.li carni macellate			
20. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	<u>domande</u> <u>soddisfatte</u> domande presentante				<u>costo totale</u> numero servizi prestati				<u>provento totale</u> numero utenti			
21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali; auditorium, palazzi dei congressi e simili	<u>domande</u> <u>soddisfatte</u> domande presentante				<u>costo totale</u> numero giorni d'utilizzo				<u>provento totale</u> numero giorni d'utilizzo			

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

66

SERVIZI DIVERSI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI												
SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 20....	ANNO 20....	ANNO 20....	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 20....	ANNO 20..	ANNO 20....	PROVENTI	ANNO 20..	ANNO 20....	ANNO 20....
1. Distribuzione gas	<u>mc gas erogato</u> popolazione servita <u>unità immobiliari servite</u> totale unità immobiliari				<u>posto totale</u> me gas erogato				<u>provento totale</u> mc gas erogato			
2. Centrale del latte					<u>costo totale</u> litri latte prodotto				<u>provento totale</u> litri latte prodotto			
3. Distribuzione energia " elettrica	<u>unità immobiliari servite</u> totale unità immobiliari				<u>costo totale</u> Kwh erogati				<u>provento totale</u> Kwh erogati			
4. Teleriscaldamento	<u>unità immobiliari servite</u> totale unità immobiliari				<u>costo totale</u> K calorie prodotte				<u>provento totale</u> K calorie prodotte			
5. Trasporti pubblici	<u>viaggiatori per Km</u> posti disponibili x Km percorsi				<u>costo totale</u> Km percorsi				<u>provento totale</u> Km percorsi			
6. Altri servizi	<u>domande soddisfatte</u> domande presentate				<u>costo totale</u> unità di misura del servizio				<u>provento totale</u> unità di misura del servizio			

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

67

Art. 242 T.U.E.L. – individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli

- 1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deifici tari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento.
- 2. Con Decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo, i parametri obiettivi, determinati con riferimento ad un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio precedente.

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

68



• PARAMETRI DI DEFICITARIETÀ 2013-2015: DECRETO DEL 18/2/2013 (G.U. N. 55 DEL 6 MARZO 2013 E COMUNICATO DI CUI ALLA G.U. N. 102 DEL 3 MAGGIO 2013)

1

- Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)

2

- Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

3

- Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà

4

- Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente

5

- Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

69

• PARAMETRI DI DEFICITARIETÀ 2013-2015: DECRETO DEL 18/2/2013 (G.U. N. 55 DEL 6 MARZO 2013 E COMUNICATO DI CUI ALLA G.U. N. 102 DEL 3 MAGGIO 2013)

6

• volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro

7

• Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuel con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012

8

• Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari

9

• Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti

10

• Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

70

QUALI ONERI E ADEMPIMENTI COMPORTA LA RILEVATA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE [cfr. ART. 243 Tuel]

- Controllo da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli Enti Locali sulla compatibilità finanziaria della dotazione organica e sulle assunzioni di personale.
- Presentazione di una certificazione sulla copertura del costo dei:
 - - servizi a domanda individuale [copertura costo del servizio con tariffe non inferiore al 36%];
 - - servizio acquedotto [copertura costo del servizio con tariffa non inferiore al 80%];
 - - servizio smaltimento rifiuti solidi urbani [copertura integrale del costo del servizio con il relativo tributo].
- I costi complessivi di gestione dei servizi devono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature; per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti previsti nel decreto del Ministro delle finanze in data 31/12/1988 e successive modifiche o integrazioni.
- I contratti di servizio stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano le condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione della spesa di personale delle società medesime

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

71

ATTENZIONE

- Sono soggetti agli stessi controlli degli enti strutturalmente deficitari
 - 1) Gli enti locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della tabella allegata al rendiconto di gestione, non presentino il certificato al rendiconto della gestione di cui all'art.161;
 - 2) Gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento.

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

72

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale [Articolo 243-bis]

- I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei Conti provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del d.lgs. 6 settembre 2011 n.149, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

73

□ **requisiti soggettivi**

- province e comuni con popolazione con **squilibri strutturali** del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario nel caso in cui le **misure degli artt. 193 e 194 Tuel non siano sufficienti** a superare le condizioni di squilibrio rilevate
- il ricorso alla procedura è inibito qualora la Sezione Regionale della Corte dei Conti provveda ad assegnare un termine [dopo l'entrata in vigore della disposizione] un termine per l'adozione di misure correttive

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

74

- **la deliberazione della procedura** è trasmessa [entro 5 gg.] alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti ed al Ministero dell'Interno
- determina:
 - la sospensione temporanea della possibilità per la Corte dei Conti di assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive
 - la sospensione delle procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente [fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano]
- il consiglio dell'ente locale entro 60 giorni dalla esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio, delibera un piano di **riequilibrio finanziario pluriennale** della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso che deve tenere conto di tutte le **misure necessarie** a superare le condizioni di squilibrio rilevate
- **ATTENZIONE** Il suddetto piano deve essere corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

75

Il riequilibrio finanziario pluriennale: contenuti del piano

a

- le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti

b

- la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio

c

- l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano

d

- l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio

e

Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

76

Al fine di assicurare il riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

- a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
- b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;
- c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
- d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;
- e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
- f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;
- g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

77

Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali [Articolo 243-ter]

- 1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art.243 bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali".
- 2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1.
- 3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane, per abitante e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:
 - a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;
 - b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

78

In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter

l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

- a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto;
- b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente;
- c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;
- d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

79

Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione [Articolo 243-quater]

- Entro dieci giorni dalla data della delibera di approvazione il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla Commissione *per la finanza e gli organici degli enti locali*.
- Entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, la Commissione *per la finanza e gli organici degli enti locali*, svolge l'istruttoria.
- La Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
- la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio.
- La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è comunicata al Ministero dell'interno.
- La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'*articolo 103, secondo comma, della Costituzione*, entro 30 giorni dal deposito del ricorso.
- Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti,;
 - entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso;
 - entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

80

TUEL ARTICOLO 244 TUEL – DISSESTO FINANZIARIO

Si ha stato di dissesto finanziario:

- A) se l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili [INCAPACITA' FUNZIONALE]
- B) esistono nei confronti dell'Ente Locale, crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.[STATO DI INSOLVENZA]

TUEL ARTICOLO 246 – DELIBERAZIONE DI DISSESTO

- 1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal Consiglio dell'Ente Locale nelle ipotesi di cui all'art. 244 e valuta le cause che hanno determinato lo stato di dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.

TUEL ARTICOLO 245 – SOGGETTI DELLA PROCEDURA DI RISANAMENTO

- 1. Soggetti della procedura di risanamento sono l'Organo straordinario di liquidazione e gli Organi istituzionali dell'Ente.
- 2. L'Organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.
- 3. Gli organi istituzionali dell'Ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

TUEL ARTICOLO 252 – ATTRIBUZIONI DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

- 1. L'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31/12 dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:
 - A) rilevazione della massa passiva;
 - B) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
 - C) liquidazione e pagamento della massa passiva.

Corso la Revisione degli enti locali - odc Taranto - giornata del

8/11/2013:Relatore Dott. Aldo Marino

I controlli nell'area finanziaria – il rendiconto

81

Servizi indispensabili ex DM 28/5/1993

- Servizi connessi agli organi istituzionali
- Servizi di amm.ne gen.le, compreso elettorale
- Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale
- Servizi di anagrafe e stato civile
- Servizio statistico
- Servizi connessi con la giustizia
- Servizi di polizia locale e di polizia amministrativa
- Servizio della leva militare
- Servizi di protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica
- Servizi di istruzione primaria e secondaria
- Servizi necroscopici e cimiteriali
- Servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile
- Servizi di fognatura e di depurazione
- Servizi di nettezza urbana
- Servizi di viabilità e di illuminazione pubblica

Funzioni fondamentali ex D.L. 78/2010 – art.14 c.27

- Organizzazione generale dell'amm.ne, gestione finanziaria e contabile e controllo
- Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale
- Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente
- Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale
- Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi
- L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi
- Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma della Costituzione
- Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici
- Polizia municipale e polizia amministrativa locale
- Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione a compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale